

Condizioni e termini di vendita, consegna e pagamento

I. Generalità, offerta, termini di consegna,

1. Le offerte, forniture e altre prestazioni avvengono esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni, salvo diversi accordi scritti tra le parti. Le presenti condizioni vengono riconosciute mediante conferimento dell'ordine o accettazione della fornitura. Valgono anche per tutti i rapporti commerciali futuri senza obbligo di riconferma.
2. Valgono esclusivamente le nostre condizioni aziendali; non valgono condizioni controverse o contrapposte o divergenti dell'acquirente, salvo nei casi in cui vengano da noi espressamente autorizzate per iscritto.
3. L'eventuale inefficacia di singole disposizioni del presente contratto o di parti integranti dello stesso non compromette la validità dei restanti regolamenti. Nei limiti del ragionevole le parti devono provvedere in buona fede a sostituire la disposizione inefficace con un regolamento efficace ed equivalente nel risultato economico, a patto che ciò non comporti una modifica sostanziale del contenuto del contratto; lo stesso vale per eventuali fatti soggetti a regolamentazione, non espressamente regolati.

II. Offerta, stipula del contratto, prestazione

1. Le nostre offerte contenute nei canali di vendita attuali e anche futuri, come anche le offerte individuali verbali e/o scritte da parte nostra sono senza impegno, ovvero da intendersi esclusivamente come invito alla presentazione di un'offerta. Accordi, informazioni, suggerimenti e raccomandazioni da parte dei nostri impiegati, in particolare anche indicazioni e garanzie relative alle caratteristiche necessitano della nostra conferma scritta al fine della loro efficacia giuridica. Una garanzia relativa alle caratteristiche viene assunta da noi solo in casi eccezionali e deve essere considerata esclusivamente come tale.
2. L'ordine del partner commerciale costituisce un'offerta vincolante. Ci riserviamo la facoltà di decidere a nostra discrezione se accettare l'offerta entro 14 giorni mediante invio o trasmissione via fax di una conferma scritta dell'ordine oppure mediante spedizione della merce ordinata al partner contraente entro il suddetto termine. Questo vale anche per eventuali integrazioni o modifiche.
3. In mancanza di una determinazione del prezzo e della qualità della merce, valgono i tariffari e le liste di assortimento del venditore conformante alla destinazione della merce nota al venditore.
4. Qualsiasi errore nei nostri prospetti di vendita, tariffari, documenti di offerta o altre documentazioni può essere da noi corretto senza l'assunzione della responsabilità da parte nostra per danni causati dai suddetti errori.

III. Prezzi, termini di pagamenti, credenziali

1. Salvo diversamente concordato, tutti i prezzi sono da intendersi franco stabilimento al netto di porto, assicurazione, costi per pallet e calotte e altre spese di spedizione.

L'IVA non è contenuta nei nostri prezzi; questa viene riportata in fattura separatamente in misura corrispondente all'importo previsto dalla legge alla data di emissione della fattura. Eventuali costi per i pallet riportati in fattura vengono registrati a credito al momento della restituzione degli stessi. L'accredito per pallet restituiti è limitato al numero di pallet consegnati.

2. Nel caso in cui la consegna avvenga oltre 4 mesi dalla stipula del contratto, il prezzo concordato viene maggiorato degli aumenti avvenuti in quel lasso di tempo. Tali aumenti possono essere maggiorati sempre in presenza di rapporti obbligatori permanenti e nei confronti di imprese commerciali e ditte individuali.
3. Salvo diversamente concordato, tutti i pagamenti devono avvenire nella valuta valida nella sede del venditore senza detrazioni franco ufficio di pagamento del venditore entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
4. Nel caso in cui un acquirente non adempia al suo obbligo di pagamento alla data di scadenza, siamo autorizzati – senza rinuncia a ulteriori diritti o titoli noi spettanti – a nostra descrizione, a:
 - rescindere il contratto o sospendere qualsiasi ulteriore fornitura all'acquirente; oppure
 - addebitare all'acquirente interessi sull'importo non pagato pari all'8 % oltre al tasso di interesse di base, fino al pagamento completo e definitivo. In caso di negozi giuridici con consumatori gli interessi ammontano al 5 % oltre al tasso di interesse di base. L'acquirente è autorizzato a dimostrare che il ritardo del pagamento non ha comportato danni o ha comportato solo danni minimi.
5. Un peggioramento sostanziale della situazione patrimoniale dell'acquirente, che secondo l'interpretazione dei criteri bancari riduce in misura notevole l'affidabilità creditizia dell'acquirente, autorizza il venditore - con riserva di altri diritti - a eseguire gli ordini non ancora eseguiti solo pari passo con i pagamenti. Nelle stesse circostanze i diritti al pagamento del venditore nei confronti dell'acquirente scadono immediatamente.
6. Cambiali e assegni vengono accettati solo dietro accordo speciale e solo a titolo di pagamento calcolando tutte le spese di riscossione e di sconto. I pagamenti si intendono eseguiti solo quando l'importo è effettivamente disponibile su un conto corrente del venditore.
7. La compensazione con contro pretese con i nostri diritti al pagamento è esclusa, salvo nei casi in cui le contropretese siano incontestate o accertate e passate in giudicato.

Siamo autorizzati a compensare richieste dell'acquirente con crediti che spettano la Johannes Brandenburg GmbH & Co. KG, der Brandenburg Holzfaserstoffe GmbH & Co. KG, der Goldspan GmbH & Co. KG, der HVT Hobelspanverarbeitung GmbH e la HVW Hobelspanverarbeitung GmbH & Co. KG. Inoltre siamo autorizzati a compensare i nostri crediti con contro pretese spettanti l'acquirente nei confronti di una delle suddette aziende.

8. Per contratti con aziende vale: all'acquirente spetta un diritto di ritenzione solo in relazione a pretese accertate e passate in giudicato, incontestabili o da noi riconosciute. L'acquirente ha la facoltà di trattenere il pagamento del compenso in presenza di vizi alle parti della fornitura solo nella misura corrispondente al valore della fornitura o prestazione difettosa. Noi siamo autorizzati a respingere diritti di ritenzione – anche

l'eccezione di inadempimento – attraverso garanzie che possono essere prestate anche sotto forma di fideiussione bancaria. La garanzia vale come prestata al più tardi quando il partner contraente cade in mora d'accettazione della garanzia.

9. I pagamenti vengono utilizzati per compensare le voci più vecchie della fattura più spese e interessi di mora maturati nel seguente ordine: costi, interessi, credito principale.

IV. Consegna della merce (quantità, luogo e termine di consegna, ritardo, imballaggio)

1. La quantità di merce consegnata può variare dalla quantità ordinata nella misura abituale. La base di calcolo è la quantità effettivamente consegnata. Ai fini della determinazione della quantità di merce consegnata sono vincolanti le distinte delle quantità e dei pesi oppure quelle del nostro stabilimento di fornitura, nel caso in cui la consegna avviene direttamente franco stabilimento. Sono ammesse forniture parziali.
2. Il termine di consegna inizia con la data dell'accettazione dell'ordine, ma non prima dell'entrata di un anticipo concordato.
3. I tempi e termini di consegna si prolungano in misura appropriata in caso di forza maggiore, scioperi, provvedimenti amministrativi involontari nazionali e internazionali, mancanze di elettricità involontarie come anche interruzioni e limitazioni dell'esercizio imprevedute, involontarie e gravose presso il venditore, tra l'altro anche quelle dovute a un ritardo nell'approvvigionamento di materie prime concordato o ad altri casi di forza, premesso che tali impedimenti abbiano un influsso sostanziale comprovato sull'ultimazione o la consegna dell'oggetto della consegna. Questo vale anche quando le circostanze subentrano presso il primo fornitore. Nel caso di qualsiasi ritardo nelle consegne l'acquirente è autorizzato, una volta decorso un adeguato termine di deroga determinato per iscritto dallo stesso di minimo due settimane, a rifiutare l'accettazione delle consegne ritardate. Nei casi descritti all'acquirente non spettano altri diritti nei confronti del venditore che esulano da quelli sopra citati.
4. In caso di ritardo della prestazione o di impossibilità a consegnare i diritti di esarcimento danni spettanti all'acquirente sono limitati alla sola pretesa di risarcimento del danno prevedibile. La suddetta limitazione della responsabilità non vale nel caso in cui la causa del ritardo della prestazione o l'impossibilità a consegnare è dovuta a dolo o grave negligenza di un legale rappresentante o di ausiliario del venditore.
5. Nel caso in cui la spedizione venga ritardata su richiesta dell'acquirente, verranno addebitati al medesimo a partire dal mese successivo alla comunicazione della disponibilità della merce, i costi di magazzinaggio che, in caso di deposito nello stabilimento del venditore, ammontano a minimo il 50% dell'importo fatturato per ciascun mese.

Tuttavia, inseguito alla scadenza di un termine adeguato, il venditore è autorizzato a disporre altrimenti dell'oggetto della consegna e a rifornire l'acquirente a un'adeguata data di consegna.

6. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi dal presente rapporto contrattuale è la nostra sede.
7. L'acquirente ha l'obbligo di smaltire l'imballaggio di trasporto a sue spese, fatto salvo il caso in cui la merce viene consegnata e con i nostri veicoli e immediatamente disim-

ballata. Lo smaltimento di imballaggi di vendita dell'acquirente viene gestito da noi esclusivamente previo espresso accordo e dietro pagamento. Su richiesta l'acquirente deve presentarci la documentazione relativa allo smaltimento ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento sugli imballaggi.

V. Passaggio del rischio

1. Per tutte le consegne il rischio della distruzione o del deterioramento casuale degli oggetti della consegna passa all'acquirente nel momento in cui la merce viene consegnata dal venditore al primo trasportatore, anche in caso di forniture parziali o nel caso in cui il venditore ha assunto ulteriori prestazioni come p. es. spese di spedizione o trasporto e installazione. Nel caso di un trasporto da parte di impiegati del venditore oppure di una ditta di trasporti ad esso associato il rischio passa all'inizio dell'operazione di trasporto.
2. Su richiesta dell'acquirente la spedizione può essere assicurata a spese del medesimo da parte del venditore contro furto, danni causati dal trasporto, dal fuoco o dall'acqua come contro altri rischi assicurabili.
3. Qualora la spedizione venga ritardata a causa di circostanze non imputabili al venditore, il rischio passa all'acquirente a partire dalla data di disponibilità della merce, ma il venditore è obbligato a sottoscrivere le assicurazioni pretese dall'acquirente su richiesta e a spese del medesimo .

VI. Riserva di proprietà, garanzie

1. Il venditore si riserva la proprietà della merce fino a quando l'acquirente ha pagato tutti i crediti maturati del venditore, indipendentemente dal fatto se i crediti esistono in relazione alla merce o ad altri motivi. L'acquirente deve immagazzinare la merce soggetta a riserva di proprietà separatamente oppure deve contrassegnarla in modo evidente. La rivendita, il consumo, la lavorazione e la miscelazione di merce sono ammessi solo nel commercio regolare e solo fin tanto che l'acquirente rispetta i suoi obblighi di pagamento. Non sono ammesse la costituzione in pegno e la cessione delle garanzie.
2. In caso di lavorazione, connessione e/o miscelazione della merce consegnata con materiale estraneo, il venditore acquisisce la comproprietà della nuova cosa in proporzione del valore della merce soggetta a riserva al valore della nuova cosa prodotta mediante lavorazione, connessione o miscelazione. Ai fini della valutazione è determinante sia per il valore della merce soggetta a riserva di proprietà che per il valore della merce lavorata il momento in cui avviene la lavorazione, la connessione o la miscelazione. Nel caso di una lavorazione l'acquirente diventa operativo per il venditore senza poter rivendicare alcun diritto sulla lavorazione. L'acquirente è obbligato a conservare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà per il venditore.

In caso di rivendita del nuovo prodotto da parte dell'acquirente, a titolo di garanzia per il prodotto subentra proporzionalmente il credito del prezzo di vendita spettante all'acquirente secondo il paragrafo VI comma 2 frase 1 e 2. L'acquirente cede fin da ora questo credito proporzionale del prezzo di vendita al venditore che con la presente accetta la cessione.

3. Nel caso in cui la merce acquistata viene rivenduta senza apportare modifiche, l'acquirente cede fin da ora al venditore i crediti a lui spettanti da tali vendite con tutti i

diritti annessi fino all'ammontare del credito dello stesso. Con la presente il venditore accetta questa cessione fin da ora. Dopo la cessione l'acquirente rimane autorizzato all'incasso del credito. Ci riserviamo il diritto di incassare il credito autonomamente, non appena l'acquirente smette di adempiere ai suoi obblighi di pagamento e cade in mora con i pagamenti oppure viene aperta una procedura di insolvenza sul suo patrimonio. In questi casi possiamo pretendere che l'acquirente renda noti i crediti a noi ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l'incasso, consegni la relativa documentazione e comunichi ai debitori l'avvenuta cessione.

4. Nel caso in cui l'acquirente si trova in ritardo con i pagamenti o non adempie ai suoi obblighi della riserva di proprietà, il venditore ha la facoltà di fissare un termine adeguato per la prestazione o l'adempimento successivo. Dopo la scadenza del suddetto termine il venditore è autorizzato a rescindere il contratto e a ritirare la merce consegnata. A tale proposito l'acquirente deve inviare una lista precisa degli oggetti soggetti a riserva di proprietà ancora in suo possesso, selezionare gli oggetti e restituirli al venditore. Dopo Androhung con un adeguato termine di proroga gli oggetti possono essere venduti nel migliore dei modi con sulla base di trattative private con imputazione del prezzo calcolato all'acquirente. Inoltre, in tal caso su richiesta del venditore, l'acquirente deve informare per iscritto i debitori dei crediti ceduti al venditore circa la cessione, fornire al venditore le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi diritti, presentare e inviare la documentazione e consegnare eventuali cambiali.
5. Nel caso in cui le garanzie superino i crediti del venditore di oltre il 20 %, quest'ultimo è obbligato a liberare la parte eccedente delle garanzie lui spettanti per l'acquirente su richiesta di quest'ultimo.
6. L'acquirente deve informare immediatamente per iscritto il venditore, quando viene pignorata la merce soggetta a riserva di proprietà o a comproprietà del venditore come anche i crediti ceduti al venditore anticipatamente. L'acquirente deve comunicare immediatamente all'organo esecutivo e al creditore pignorante, che la merce si trova ancora in riserva di proprietà o in comproprietà del venditore o che il credito è stato ceduto a quest'ultimo.
7. Qualora l'efficacia giuridica della riserva di proprietà è soggetta a una registrazione speciale o ad altre premesse, l'acquirente è obbligato a soddisfare tale premessa o informare e sostenere il venditore di conseguenza.
8. Qualora la riserva di proprietà non è ammessa nel paese del beneficiario, l'acquirente è obbligato a prestare garanzie equivalenti.

VII. Garanzia, risarcimento danni, responsabilità

1. L'acquirente, essendo un imprenditore, deve controllare la merce immediatamente dopo il ricevimento e, in presenza di un vizio, comunicarlo immediatamente per iscritto. Qualora l'acquirente ometta questa procedura, la merce viene considerata accettata e autorizzata. Costituisce un'eccezione della procedura, nel caso in cui si tratti di un vizio non riconoscibile al momento del controllo. Tuttavia, anche questo vizio deve essere comunicato per iscritto immediatamente dopo l'identificazione dello stesso. In tal caso vale l'art. 377 HGB della Repubblica Federale Tedesca.
2. Per forniture difettose il venditore è obbligato a garantire l'adempimento successivo e, in considerazione degli interessi dell'acquirente, ha la facoltà di decidere se l'adempimento successivo avviene mediante miglioria o nuova fornitura. L'acquirente

è tenuto all'accettazione dell'adempimento successivo. Qualora l'adempimento successivo non vada a buon fine e non sia ragionevole, l'acquirente è autorizzato a scegliere a propria discrezione se rescindere il contratto oppure pretendere un'adeguata riduzione del prezzo di acquisto. Dopo il secondo tentativo invano l'adempimento successivo vale come fallito. L'adempimento successivo è irragionevole per il venditore in particolare quando è possibile solo con un aumento eccessivo dei costi.

3. Diritti di garanzia sono esclusi, quando l'acquirente rivende, rilavora o mischia la merce dopo che ha o dovrebbe avere scoperto il vizio, salvo nei casi in cui la rivendita, rilavorazione o mescolanza sia stata necessaria per prevenire un danno maggiore.
4. Diritti di risarcimento danni o di rimborso spese dell'acquirente (qui di seguito: diritti di risarcimento danni), indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare i diritti derivanti dalla violazione di obblighi dal rapporto obbligatorio e da azioni illecite, sono esclusi. Lo stesso vale per diritti da indebitamenti al momento della stipula del contratto.
In particolare non assumiamo alcuna responsabilità per danni non strettamente legati all'oggetto di fornitura, come p. es. mancato guadagno e altri danni patrimoniali dell'acquirente.

Questo non vale, qualora la responsabilità sia obbligatoria, p. es. secondo la Legge sulla responsabilità del progetto, in caso di dolo, grave negligenza da parte del titolare, degli organi o degli impiegati dirigenti, violazione della vita, del corpo o della salute, violazione di obblighi contrattuali fondamentali. Il diritto al risarcimento danni per la violazione di obblighi contrattuali fondamentali è limitato al danno tipico contrattuale prevedibile, premesso che non vi sia dolo o grave negligenza oppure la responsabilità sia assunta per violazione della vita, del corpo o della salute.

5. Tutti i diritti contrattuali nei confronti del venditore cadono in prescrizione – qualora ammissibile per legge – un anno dopo la consegna della cosa, salvo diversamente regolato. Il termine di prescrizione di un anno non vale,
 - per danni derivanti da una violazione degli obblighi per dolo o grave negligenza del venditore, dei suoi legali rappresentanti o degli ausiliari,
 - per danni dovuti a una violazione della vita, del corpo o della salute causati da una violazione colposa del venditore, dei suoi legali rappresentanti o ausiliari,
 - per danni derivanti dalla violazione colposa di un obbligo contrattuale fondamentale o dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale del venditore, dei suoi legali rappresentanti o ausiliari; in questo caso la responsabilità è limitata ai danni tipici contrattuali e prevedibili;
 - nei casi di responsabilità per danni a persone o cose a oggetti usati privatamente secondo la legge sulla responsabilità per i prodotti in presenza di difetti della merce.
6. Qualora l'oggetto del contratto di vendita sia una cosa determinata solo per categoria, anche in questo caso la nostra responsabilità viene regolata secondo le suddette disposizioni, una responsabilità indipendente da un indebitamento è esclusa.
7. Una esclusione o limitazione della nostra responsabilità vale anche per i nostri legali rappresentanti e ausiliari.
8. Con nessuna delle precedenti clausole è intesa una modifica della ripartizione dell'onere di prova legale o giudiziaria.

VIII. Salvataggio dati

Attraverso le seguenti Condizioni Generali l'acquirente viene informato che i dati personali e aziendali acquisiti nell'ambito del rapporto commerciale ai possono essere elaborare secondo le disposizioni della Legge di tutela dei dati della Repubblica Federale Tedesca.

IX. Foro competente, diritto applicabile

1. Per tutte le dispute risultanti dal rapporto contrattuale, se il nostro partner contraente è un imprenditore, una persona giuridica del diritto pubblico o un patrimonio del diritto pubblico, la causa deve essere intentata presso il tribunale competente per la sede principale o la filiale del fornitore che segue la fornitura. Siamo altresì autorizzati a intentare una causa nella sede principale dell'acquirente o presso qualsiasi altro tribunale che può essere competente secondo il diritto nazionale o internazionale. Lo stesso vale qualora l'acquirente non abbia un foro competente generale in Germania o non siano noti il domicilio o il soggiorno al momento di una proposizione dell'azione.

2. Per i suddetti termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento e per tutti i rapporti giuridici tra il venditore e l'acquirente vale il diritto della Repubblica Federale Tedesco. L'applicazione del diritto di compravendita armonizzato ONU (CISG/UNCITRAL) è esclusa.